

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRAVE ALLARME SOCIALE E DI CERTEZZA DELLA PENA

	<b>Oggetto</b>		<b>Osservazioni</b>
Art. 1	Prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento dei tempi di prescrizione (sempre con riferimento al massimo della pena edittale, aumentato della metà);</li> <li>- prescrizione minima: 6 anni per delitti e 4 per contravvenzioni;</li> <li>- limite alla prescrizione: 20 anni. Per reati di mafia, schiavitù, tratta, sequestro di persona 30 anni;</li> <li>- esclusione dal computo dei termini delle circostanze (ad eccezione di quelle ad effetto speciale);</li> <li>- termine di 6 anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e pecuniaria;</li> <li>- effetto non estintivo dei reati per i quali è previsto l'ergastolo;</li> <li>- decorrenza del termine: reintroduzione, accanto alla permanenza, della continuazione (decorrenza dal giorno in cui è cessata la continuazione);</li> <li>- sospensione della prescrizione anche nei casi di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) presentazione dichiarazione di ricusazione;</li> <li>b) concessione termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa;</li> <li>c) rinnovazione, su richiesta di imputato, delle prove assunte in dibattimento;</li> <li>d) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero;</li> <li>e) richiesta, in up o in dibattimento, di rogatoria all'estero;</li> </ul> </li> <li>- interruzione della prescrizione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) introduzione, come causa di interruzione, anche dell'interrogatorio davanti a PG;</li> <li>b) richiesta di archiviazione;</li> <li>b) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;</li> <li>c) la richiesta di emissione del decreto penale di condanna;</li> </ul> </li> <li>- No nuovo decorso della prescrizione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interrotta dalla sentenza di condanna nel caso di ricorso per cassazione contro detta sentenza dichiarato inammissibile;</li> <li>b) in caso di presentazione di ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello che ha confermato la sentenza di condanna di 1° o l'ha riformata limitatamente a specie o misura di pena;</li> </ul> </li> <li>- estensione dell'efficacia della sospensione o interruzione della prescrizione per taluno dei reati connessi per i quali si procede congiuntamente, anche agli altri.</li> </ul>	

	<p>Valutazione gravità del reato (art. 133 c.p.)</p> <p>Reati in violazione codice stradale</p> <p>Adescamento di minori</p>	<p>- Introduzione, tra gli elementi di valutazione per la sospensione condizionale della pena, delle risultanze desumibili dal servizio informatico presso il Ministero della giustizia e dall'attività di identificazione della persona indagata da parte della PG;</p> <p>- aumento pena per omicidio colposo commesso in violazione di norme stradali (reclusione da 2 a 6 anni invece che 5) e reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;</p> <p>- aumento di pena per lesioni gravi e gravissime se fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (reclusione da 6 a 2 anni – reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni);</p> <p>- in caso di condanna per omicidio colposo o lesioni colpose, confisca del veicolo;</p> <p>- introduzione del <u>reato di adescamento di minorenni</u>: reclusione da 1 a 3 anni per chiunque intrattiene con il minore di 16 anni una relazione tale da carpirne la fiducia, con scopo di seduzione, abuso o sfruttamento sessuale.</p>	
Art. 2	Programma riabilitativo	<p>- Programma di riabilitazione specifico valutato dal giudice di sorveglianza per detenuti condannati per prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale su minore e atti sessuali con minorenne;</p> <p>- Disciplina del programma di riabilitazione con DM giustizia, di concerto con politiche per la famiglia e MEF.</p>	
Art. 3	Codice della strada	<p>- Ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e fermo amministrativo del veicolo per 180 gg. per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza. In caso di condanna nei due anni precedenti, revoca della patente;</p> <p>- In caso di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, sempre revoca di patente.</p>	
Art. 4	Misure cautelari	<p>- Introduzione dei precedenti giudiziari e delle risultanze desumibili dal servizio informatico presso il Ministero della giustizia, ai fini della valutazione della sussistenza del concreto pericolo di commissione dei reati previsti,;</p> <p>- introduzione, tra questi ultimi, di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;</p>	

		<p>- <u>Obbligo di disporre misure cautelari</u> (prima limitato ai casi di condanna di appello) in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ricorrenza delle esigenze cautelari;</li> <li>2. <b>condanna</b> per uno dei delitti per i quali è previsto <b>l'arresto obbligatorio</b> in flagranza commesso da soggetto <b>condannato nei 5 anni precedenti</b> per delitti della stessa natura.</li> </ol> <p>- Ampliamento delle fattispecie di reato per le quali è applicata la custodia in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza (<b>incendio boschivo</b> aggravato, <b>furto in abitazione</b>, devastazione, strage, associazione mafiosa, ipotesi aggravate di reati di <b>immigrazione clandestina</b>, ipotesi di maggiore gravità di atti sessuali con minorenni);</p> <p>- <u>esecuzione immediata</u> della decisione con cui il tribunale, accogliendo l'appello del PM, dispone una misura cautelare, (soppressione della previsione di sospensione dell'esecuzione della decisione fino a che la decisione non sia divenuta definitiva) e <u>insussistenza dell'effetto sospensivo</u> del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale;</p> <p>- possibilità di <u>richiesta del giudizio immediato anche fuori dai termini</u> (e comunque entro 180 gg dall'esecuzione della misura) per il reato per il quale l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, <u>salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini</u> e, in tali circostanze, <u>rigetto della richiesta</u> da parte del giudice se l'ordinanza di custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza</p> <p>- <u>estensione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva</u> nei confronti dei condannati per incendio boschivo, prostituzione minorile e furto in abitazione.</p>	
Art. 6	Nucleo corpo forestale dello Stato	Costituzione di un nucleo di coordinamento del corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente per la tutela dei parchi nazionali contro i reati ambientali.	